



O.R.SO.
SOCIETÀ COOP. SOCIALE

SEDE LEGALE
E AMMINISTRATIVA

ORGANIZZAZIONE
PER LA RICREAZIONE SOCIALE

TORINO
via Bobbio, 21/A
10141 Torino

TORINO
via Spalato, 63/D
10141 Torino

ASTI
via Crispi, 5
14100 Asti

ALBA
via Santa Barbara, 5/A
12051 Alba (Cn)

info@cooperativaorso.it
cooperativaorso@pec.it
www.cooperativaorso.it

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 0141 59 32 01
FAX 0141 32 61 29

TEL. 0173 36 67 79
FAX 0173 36 67 79

C.F., P. IVA,
ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESE DI TORINO
05338190019

N° ISCRIZIONE ALBO
SOCIETÀ COOPERATIVE
A116235

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE O.R.SO. s.c.s.

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE – SEDE - DURATA – PROMOTORI – PRINCIPALI – ADESIONI

Articolo 1 - Costituzione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale ONLUS denominata: la "Organizzazione per la Ricreazione Sociale - società cooperativa sociale ", con sede nel comune di Torino.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche in altre località.

La Cooperativa è siglabile "O.R.So s.c.s. "

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2086 e potrà essere prorogata a norma di legge con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 2 - Promotori, principi, adesioni

La cooperativa è **emanata** dall'associazione Gioventù Operaia Cristiana (siglabile Gi.O.C.) con l'obiettivo di costruire una società più giusta e solidale, fondata sul valore primario della persona, sull'ideale di sviluppo sostenibile e sul metodo dell'educazione liberante, opera in stretto rapporto di collaborazione con questa al servizio dei giovani lavoratori e degli altri soggetti a cui è rivolta la propria attività, indicati all'art. 5, al fine di promuovere l'integrazione sociale ed il pieno esercizio del diritto al lavoro ed alla partecipazione attraverso la gestione di progetti e servizi informativi, orientativi, educativi e formativi. .

La cooperativa si ispira ai seguenti principi: una gestione democratica e partecipata, la parità di condizioni tra i soci, la trasparenza gestionale.

Si ispira altresì ai seguenti indirizzi di strategia imprenditoriale: una dimensione compatibile con la possibilità di sviluppare tra i soci effettive e positive relazioni di conoscenza e collaborazione; la territorialità, per garantire un rapporto organico con la realtà locale, volto a valorizzare in chiave solidaristica ed imprenditoriale le potenzialità di cui ogni territorio dispone; la specializzazione, intesa come strategia aziendale indirizzata a specifiche aree di bisogno; la valorizzazione generalizzata delle diverse risorse umane che fanno capo alla cooperativa; il principio della porta aperta, ossia l'attenzione all'integrazione societaria delle diverse tipologie di soci; la collaborazione ed integrazione tra cooperative ed in generale con il Terzo settore. Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa cooperativa che persegua - mediante la solidale partecipazione di tutta la base sociale che ad essa fa riferimento - scopi sociali, educativi ed economici al fine di contribuire a realizzare, insieme a tutto il movimento cooperativo, una nuova economia della solidarietà, che favorisca rapporti di pace ed operi nel rispetto dell'ambiente naturale. Essa potrà aderire al movimento cooperativo riconosciuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n° 1577



Accreditamento
Regionale
ai Servizi al Lavoro
Sede di Torino
via Bobbio, 21/A
Sede di Asti
via Crispi, 5

Certificato n. 0012/F1
del 27/9/2012





O.R.S.O.
SOCIETÀ COOP. SOCIALE

SEDE LEGALE
E AMMINISTRATIVA

ORGANIZZAZIONE
PER LA RICREAZIONE SOCIALE

TORINO
via Bobbio, 21/A
10141 Torino

TORINO
via Spalato, 63/D
10141 Torino

ASTI
via Crispi, 5
14100 Asti

ALBA
via Santa Barbara, 5/A
12051 Alba (Cn)

info@cooperativaorso.it
cooperativaorso@pec.it
www.cooperativaorso.it

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 0141 59 32 01
FAX 0141 32 61 29

TEL. 0173 36 67 79
FAX 0173 36 67 79

C.F., P. IVA,
ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESE DI TORINO
05338190019

N° ISCRIZIONE ALBO
SOCIETÀ COOPERATIVE
A116235

TITOLO SECONDO DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Articolo 3 - Normativa generale

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni

Articolo 4 – Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile

TITOLO TERZO SCOPO – OGGETTO – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 5 - Scopi – Oggetto – Esercizio dell'attività

La cooperativa ha lo scopo di perseguire, in conformità alla Legge 381/91 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni della stessa, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi, percorsi didattici, avvalendosi delle attività lavorative svolte dai soci, rivolte a soggetti giovani ed adulti in situazione di transizione e/o debolezza rispetto al mercato del lavoro e al pieno esercizio del diritto di partecipazione e di informazione, per favorirne la piena cittadinanza. I soggetti a cui sono rivolte le attività della cooperativa sono: minori, minori a rischio, minori stranieri, giovani, giovani in cerca di lavoro, studenti, giovani a bassa scolarità, apprendisti, nuclei familiari, tossicodipendenti, malati di AIDS, portatori di handicap psicofisici, adulti inabili (adulti in cerca di lavoro, adulti disoccupati di lungo periodo, lavoratori iscritti alle liste di mobilità e di cassa integrazione, portatori di handicap, soggetti in trattamento psichiatrico, alcolisti, soggetti in regime di detenzione ed ex detenuti) adulti stranieri, adulti occupati.

La cooperativa Orso si propone come oggetto di sostenere l'inserimento lavorativo e sociale delle persone disoccupate e delle fasce deboli del mercato del lavoro attraverso l'integrazione di una pluralità di attività inerenti la progettazione, l'erogazione, nel campo dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, delle seguenti azioni: accoglienza, informazione ed informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa, sostegno all'inserimento lavorativo, preselezione, formazione professionale.

Parallelamente nel campo del lavoro ad integrazione delle attività sopra specificate la cooperativa potrà:

- svolgere l'attività di supporto alla ricollocazione professionale;
- svolgere attività di sostegno alla creazione di impresa e sviluppo locale;
- svolgere attività finalizzate alla promozione delle pari opportunità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Analogamente, risulta caratterizzare le attività della Cooperativa Orso un'attenzione significativa alle Politiche per lo Sviluppo di Comunità, con particolare riferimento al target giovanile, quale strumento di azione sociale finalizzata al riconoscimento ed alla promozione dei diritti di cittadinanza. La Cooperativa Orso gestisce quindi attività di progettazione, erogazione e ricerca sui temi della promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva, dell'informazione e dei servizi informativi, dell'animazione socio-culturale con e per i giovani



**Accreditamento
Regionale
ai Servizi al Lavoro**
Sede di Torino
via Bobbio, 21/A
Sede di Asti
via Crispi, 5

Certificato n. 0012/F1
del 27/9/2012





cooperativa sociale

O.R.S.O.
SOCIETÀ COOP. SOCIALE

SEDE LEGALE
E AMMINISTRATIVA

ORGANIZZAZIONE
PER LA RICREAZIONE SOCIALE

TORINO
via Bobbio, 21/A
10141 Torino

TORINO
via Spalato, 63/D
10141 Torino

ASTI
via Crispi, 5
14100 Asti

ALBA
via Santa Barbara, 5/A
12051 Alba (Cn)

info@cooperativaorso.it
cooperativaorso@pec.it
www.cooperativaorso.it

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 0141 59 32 01
FAX 0141 32 61 29

TEL. 0173 36 67 79
FAX 0173 36 67 79

C.F., P. IVA,
ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESSE DI TORINO
05338190019

N° ISCRIZIONE ALBO
SOCIETÀ COOPERATIVE
A116235

cittadini, finalizzati alla definizione di percorsi di accompagnamento e facilitazione verso l'età adulta.

In continuità con l'attenzione diretta al mondo giovanile e alle comunità territoriali in cui opera la cooperativa potrà:

- svolgere attività educative, di scambio e trasferimento di buone pratiche nel campo della cooperazione internazionale
- svolgere attività educative attraverso la realizzazione di iniziative editoriali, la produzione di spettacoli teatrali, cinematografici, televisivi e multimediali, la promozione di convegni e seminari anche per conto di terzi
- svolgere attività di progettazione, erogazione e ricerca in altri ambiti delle politiche giovanili non compresi in quelli precedenti.

Infine, a completamento ed integrazione delle attività sopra specificate, la cooperativa potrà:

- svolgere attività di progettazione, erogazione, valutazione e ricerca nel campo dell'interculturalità e della mediazione interculturale
- svolgere attività di formazione d'intesa e in stretta collaborazione con la Gi.O.C.
- svolgere attività di consulenza nell'ambito delle politiche del lavoro e dello sviluppo di comunità
- svolgere attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti
- svolgere attività di ricerca socio-economica, attività di divulgazione attraverso pubblicazioni e produzioni editoriali.

Tutte le attività di cui sopra possono essere realizzate direttamente e/o per conto di qualunque committente: enti pubblici o privati, aziende pubbliche, private, privati cittadini, imprese cooperative e consorzi, associazioni.

Al fine del miglior conseguimento della finalità mutualistica e dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà operare anche con terzi ed eventualmente avvalersi, nell'erogazione dei servizi, di prestazioni lavorative e professionali di soggetti non soci.

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità generali, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali elencati nel presente articolo o ad essi attinenti, sia direttamente che indirettamente, con esclusione dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e di ogni altra attività vietata dalla presente e dalla futura legislazione.

A scopo puramente esemplificativo si elenca ciò che la cooperativa può svolgere.

- costituire fondi per lo sviluppo, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate al proprio sviluppo
- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in associazioni, enti, consorzi, cooperative e imprese, che svolgano attività analoghe o accessorie alla propria, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali
- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi di esperienze, la reciproca collaborazione, l'ottenimento del credito
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito per le proprie esigenze, in favore dei soci, di enti a cui la cooperativa aderisce o che aderiscono alla cooperativa, nonché a favore di altre cooperative
- ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione



**Accreditamento
Regionale
ai Servizi al Lavoro**
Sede di Torino
via Bobbio, 21/A
Sede di Asti
via Crispi, 5

Certificato n. 0012/F1
del 27/9/2012



dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico

- integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, mettendo a disposizione di queste le proprie esperienze e conoscenze, e anche le proprie strutture tecniche amministrative.

TITOLO QUARTO SOCI COOPERATORI

Articolo 6 – Soci Cooperatori

La cooperativa, in linea con le disposizioni di legge, definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Articolo 7 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, aventi la facoltà di agire, che condividono e vogliono contribuire agli scopi sociali e al contempo abbiano i requisiti di professionalità, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale; essi possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono altresì essere ammessi:

- coloro che vogliono prestare la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà, nella veste di soci volontari ai sensi, per gli effetti e nei limiti della Legge n°381/91; i soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
- persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento o il sostegno allo sviluppo delle cooperative sociali.

Possono altresì essere ammessi quali soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

Articolo 8 – Domanda di ammissione

Le persone fisiche che intendono divenire soci della cooperativa devono presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza, codice fiscale
- b) la motivazione della richiesta di ammissione
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento
- d) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare senza riserve lo Statuto sociale, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali

Le persone giuridiche che intendono divenire soci della cooperativa debbono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, indicando ed allegando alla stessa:

- a) la denominazione e la ragione sociale, il luogo e la data di costituzione, la sede
- b) i riferimenti dell'iscrizione al Registro delle Imprese, all'Albo Cooperative, Registro Prefettizio, albi ed elenchi specifici
- c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge
- d) la dichiarazione di conoscere e accettare senza riserve lo Statuto sociale, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali
- e) copia dello Statuto vigente
- f) certificato di vigenza del Consorzio, Cooperativa, Società, rilasciato dal Registro delle Imprese
- g) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione

Articolo 9 – Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 10 – Obblighi dei soci cooperatori

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal Consiglio di Amministrazione:

- le azioni sottoscritte
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dalla assemblea
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione

I soci cooperatori, infine, al pari delle altre categorie di soci, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le somme versate a titolo di tassa di ammissione si intendono versate alla riserva legale e non sono in nessun caso rimborsabili.

Le tasse di ammissione non sono applicabili al socio volontario.

Articolo 11 – Diritti dei soci cooperatori

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richiama, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 12 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 41

Articolo 13 – Motivi di recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- c) che non condivida più gli obiettivi, le finalità ed i valori propugnati dalla cooperativa

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 41

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 14 – Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può dichiarare escluso il socio cooperatore:

- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa
- che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e/o nei regolamenti e disattenda le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali
- che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa, compreso l'impegno al lavoro con le modalità, qualità e quantità determinate legalmente dagli organi sociali
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione

Nei casi alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata anche a mano, a mettersi in regola e/o ad assolvere i propri compiti. L'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 41

Articolo 15 – Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 16 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi ed i legatari del socio defunto.

Articolo 17 – Morte del socio

In caso di morte, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di subentrare nella

qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora gli eredi o legatari non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso delle azioni versate ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Articolo 18 - Norme per i soci persone giuridiche

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale, per qualsiasi motivo e con qualsivoglia procedura, da parte di soci persone giuridiche, le norme dell'articolo 15 del presente Statuto saranno applicate per analogia.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI - SOVVENTORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 19 – Soci finanziatori e sovventori

Ferme restando le disposizioni del titolo IV del presente statuto, possono partecipare alla cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 c.c.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 260,00.

Articolo 20 – Trasferimento delle azioni

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e le condizioni del trasferimento; il Consiglio deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere al soggetto da lui indicato.

La società ha facoltà di non emettere i titoli.

Articolo 21 –Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea adottata ai sensi di legge, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci operatori, i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando il limite stabilito dall'art. 2514 del c.c. per il tasso di remunerazione, i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ai soci finanziatori possono essere attribuiti, in relazione all'ammontare dei conferimenti e secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione, da 1 a 5 voti.

I voti attribuiti ai soci finanziatori e sovventori, in ogni assemblea, non possono superare un terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori e sovventori saranno ricondotti automaticamente

entro la misura consentita applicando un coefficiente determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibile per legge e il numero di voti da essi portato con arrotondamento al decimale per difetto.

In caso di svalutazione del capitale sociale per perdite si procederà alla svalutazione del capitale sociale dei soci finanziatori solo se non sufficiente la svalutazione totale del capitale sociale degli altri soci.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli

Articolo 22 – Obbligazioni ed altri strumenti di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. C.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalla norma di legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Articolo 23 - Patrimonio della cooperativa

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - da un numero illimitato di azioni dei soci operatori del valore nominale di € 260,00 ciascuna. Ogni socio operatore è tenuto alla sottoscrizione di almeno cinque azioni pari a €1.300,00; il socio volontario è tenuto alla sottoscrizione di almeno una azione.
 - dalle quote dei soci sovventori ai sensi della legge n. 59/92 del valore nominale di € 260,00 ciascuna, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale
 - dalle azioni dei soci finanziatori, del valore nominale di € 260,00 ciascuna
- dalla riserva legale, formata con gli avanzi di gestione di cui all'articolo 27 e con le quote eventualmente non rimborsate al socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, a norma degli articoli 15 e 16 e con le tasse di ammissione
- dalla eventuale riserva straordinaria
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri per attività, investimenti, iniziative
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio operatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla azione del medesimo.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Articolo 24 - Versamento del capitale sociale

Il versamento delle azioni sottoscritte da ogni singolo socio va effettuato alle scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'ammissione del socio ed in ogni caso entro cinque anni dall'ammissione.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi l'aumento dell'ammontare minimo di ciascuna azione da sottoscrivere da ciascun socio, dovranno essere definiti, dalla stessa Assemblea, tempi e modalità per il versamento.

Articolo 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

La società redige inoltre un documento integrativo denominato "Bilancio Sociale" quale strumento finalizzato a verificare e valutare la coerenza fra la mission e i risultati economici e sociali annualmente conseguiti.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 26 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento e comunque tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:

1. ore lavorate/retribuite nel corso dell'anno
2. qualifica/professionalità del socio
3. compensi erogati
4. tipologia rapporto di lavoro
5. tempo di permanenza nella società

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Articolo 27 - destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge

- c) una quota ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 59/92
- d) una quota ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI E GOVERNO DELLA SOCIETA'

Articolo 28 – Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Sindaci

Articolo 29 – Assemblea e convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio della Regione Piemonte, dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo senza ritardo dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Articolo 30 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione
- b) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche

- c) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale
- d) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca
- e) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci
- g) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria
- h) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto
- j) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 31 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile
- b) sull'emissione degli strumenti finanziari non partecipativi
- c) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori
- d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza

Articolo 32 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 33 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.



O.R.SO.
SOCIETÀ COOP. SOCIALE

SEDE LEGALE
E AMMINISTRATIVA

ORGANIZZAZIONE
PER LA RICREAZIONE SOCIALE

TORINO
via Bobbio, 21/A
10141 Torino

TORINO
via Spalato, 63/D
10141 Torino

ASTI
via Crispi, 5
14100 Asti

ALBA
via Santa Barbara, 5/A
12051 Alba (Cn)

info@cooperativaorso.it
cooperativaorso@pec.it
www.cooperativaorso.it

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 0141 59 32 01
FAX 0141 32 61 29

TEL. 0173 36 67 79
FAX 0173 36 67 79

C.F., P. IVA,
ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESE DI TORINO
05338190019

N° ISCRIZIONE ALBO
SOCIETÀ COOPERATIVE
A116235

Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; i soci persone giuridiche hanno un numero di voti da uno a 5, a seconda del capitale sottoscritto e versato, come appresso specificato:

da euro 260	a euro 1.300:	1 voto
da euro 1.301	a euro 3.640:	2 voti
da euro 3.641	a euro 13.000:	3 voti
da euro 13.001	a euro 38.740:	4 voti
oltre euro 38.740:		5 voti

Per i soci finanziatori e i soci sovventori si rinvia all'art. 21 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto della stessa categoria, che non sia Sindaco o Amministratore, come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

Articolo 34 – Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Articolo 35 - Composizione del Consiglio di Amministrazione, regole e compensi per i consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti, tra i soci o tra le persone indicate dalle persone giuridiche o enti soci, dall'Assemblea, che ne determina il numero.

I Consiglieri restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati dall'assemblea. La mancanza della delibera dell'assemblea comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. La decadenza dovrà essere ratificata dall'Assemblea durante la quale i Consiglieri interessati potranno esporre le loro giustificazioni e chiedere di essere reintegrati nella carica.

I consiglieri possono svolgere attività lavorativa per la cooperativa al pari di tutti i soci e ricevere regolare remunerazione quali soci-lavoratori.

Eventuali compensi aggiuntivi per l'attività di Amministratore debbono invece essere deliberati dall'Assemblea stessa che li potrà adeguare di anno in anno.

L'Assemblea può sempre deliberare che ai singoli consiglieri vengano concessi gettoni di presenza alle riunioni, fissandone l'entità e le modalità di adeguamento di anno in anno. Le spese sostenute e documentate dai singoli consiglieri per l'espletamento del proprio ruolo sono a carico della cooperativa.



Accreditamento
Regionale
ai Servizi al Lavoro
Sede di Torino
via Bobbio, 21/A
Sede di Asti
via Crispi, 5

Certificato n. 0012/F1
del 27/9/2012





cooperativa sociale

O.R.S.O.
SOCIETÀ COOP. SOCIALE

SEDE LEGALE
E AMMINISTRATIVA

ORGANIZZAZIONE
PER LA RICREAZIONE SOCIALE

TORINO
via Bobbio, 21/A
10141 Torino

TORINO
via Spalato, 63/D
10141 Torino

ASTI
via Crispi, 5
14100 Asti

ALBA
via Santa Barbara, 5/A
12051 Alba (Cn)

info@cooperativaorso.it
cooperativaorso@pec.it
www.cooperativaorso.it

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 0141 59 32 01
FAX 0141 32 61 29

TEL. 0173 36 67 79
FAX 0173 36 67 79

C.F., P. IVA,
ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESSE DI TORINO
05338190019

N° ISCRIZIONE ALBO
SOCIETÀ COOPERATIVE
A116235

L'Assemblea dei Soci nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice Presidenti; qualora l'Assemblea non proceda a tali nomine, il Presidente ed i Vice Presidenti verranno eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina anche un Segretario verbalizzante di volta in volta, per la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo anche tra estranei al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce ai Consiglieri aree di delega, una di queste è espressamente dedicata al presidio del rapporto di collaborazione con la Gi.O.C. con cui viene siglato un Protocollo di intesa per la gestione delle attività formative e definito un piano annuale delle attività di formazione..

Articolo 36 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e modalità di svolgimento delle riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio della Regione Piemonte, dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma o telefonata diretta all'interessato, in modo che tutti i consiglieri, il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 37 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Esso può altresì deliberare l'adesione della Cooperativa ad altre cooperative, a Consorzi di Cooperative o ad organismi federativi e consortili, ad altre società, purché l'adesione data sia considerata utile alla cooperativa stessa ed ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni saranno fissate all'occorrenza dallo stesso Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore ed i componenti dei comitati tecnici anche tra estranei, stabilendone le mansioni, i poteri ed eventualmente i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile.

Articolo 38 - Poteri del Presidente

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli può, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, ricevere pagamenti e con la sola propria firma rilasciare liberatorie e quietanze ad Enti Pubblici e Privati, a Istituti di credito, a Ditte e Società. Può pure rilasciare procure per l'assistenza e la



Accreditamento
Regionale
ai Servizi al Lavoro
Sede di Torino
via Bobbio, 21/A
Sede di Asti
via Crispi, 5

Certificato n. 0012/F1
del 27/9/2012



rappresentanza legale della Cooperativa avanti ad organismi giurisdizionali ed amministrativi, nonché per eventuali ricorsi alla Corte di Cassazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano ad uno o più Vice-Presidenti nel caso in cui siano stati nominati.

Il fatto stesso che un Vice-Presidente agisca in nome e per conto della società dimostra di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente, esonerando i terzi da ogni ulteriore accertamento o responsabilità in materia.

Articolo 39 - Composizione del Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 40 – Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma c.c., l'assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Articolo 41 – Clausola arbitrale

Qualunque controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, anche nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, ivi comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34-35-36 del D. Lgs. n° 5/2003.

L'arbitrato sarà rapido o ordinario a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

In caso di arbitrato ordinario, in conformità al D. Lgs. n° 5/2003 ed in deroga al

regolamento, l'arbitro/gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale. In ogni caso l'arbitro/il Collegio deciderà secondo diritto.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 42 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale dei soci finanziatori e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 45 - Requisiti mutualistici della Cooperativa

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti fiscali, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:

- divieto di distribuzione ai soci di dividendi superiori alla misura massima prevista dalla legge, ragguagliati al capitale effettivamente versato
- divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al massimo previsto dalla legge
- divieto di distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato e la remunerazione del capitale sociale eventualmente maturata, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.



O.R.S.O.
SOCIETÀ COOP. SOCIALE

SEDE LEGALE
E AMMINISTRATIVA

ORGANIZZAZIONE
PER LA RICREAZIONE SOCIALE

TORINO
via Bobbio, 21/A
10141 Torino

TORINO
via Spalato, 63/D
10141 Torino

ASTI
via Crispi, 5
14100 Asti

ALBA
via Santa Barbara, 5/A
12051 Alba (Cn)

info@cooperativaorso.it
cooperativaorso@pec.it
www.cooperativaorso.it

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 011 38 53 400
FAX 011 38 27 054

TEL. 0141 59 32 01
FAX 0141 32 61 29

TEL. 0173 36 67 79
FAX 0173 36 67 79

Articolo 46 - Validità della legislazione generale

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

C.F., P. IVA,
ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESE DI TORINO
05338190019

N° ISCRIZIONE ALBO
SOCIETÀ COOPERATIVE
A116235



**Accreditamento
Regionale
ai Servizi al Lavoro**
Sede di Torino
via Bobbio, 21/A
Sede di Asti
via Crispi, 5

Certificato n. 0012/F1
del 27/9/2012

